

I  
- - -  
U  
- - -  
A  
- - -  
V

Università Iuav di Venezia

**decreto del decano dei professori**

---

**Indizione delle elezioni del direttore del dipartimento di culture del progetto e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per il triennio accademico 2024/2027**

---

**DG-AI/VG**

---

**il decano dei professori****vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'articolo 2;**visto** lo statuto dell'Università Iuav di Venezia e in particolare gli articoli 23, 25, 37, 38 e 41;**visto** il regolamento generale di ateneo e in particolare il Capo IV del Titolo II;**visto** il regolamento di funzionamento del dipartimento di culture del progetto;**visto** il regolamento per la disciplina delle elezioni in modalità telematica;**visto** il decreto rettorale 30 settembre 2021 n. 551 con il quale sono stati nominati il direttore del dipartimento di culture del progetto e i direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per il triennio 2021/2024;**considerato** che il mandato del direttore del dipartimento di culture del progetto e dei direttori di sezione si conclude in data 30 settembre 2024;**rilevata** l'opportunità di svolgere le votazioni in modalità elettronica da remoto al fine di assicurare un tempestivo svolgimento del procedimento elettorale e di garantire la più ampia partecipazione, mediante l'utilizzo della piattaforma ELIGO, sviluppata dall'Azienda ID Technology; idonea a garantire la segretezza, la certezza e l'unicità del voto, nonché la sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti di privacy di coloro che votano;**visto** il decreto del direttore del dipartimento di culture del progetto 9 maggio 2024 n. 35 con il quale è stata nominata la commissione elettorale per le elezioni del direttore del dipartimento di culture del progetto e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per il triennio accademico 2024/2027**tenuto conto** di quanto definito dalla commissione elettorale, nella seduta del 29 maggio 2024, in merito alle modalità di presentazione delle candidature**decreta****articolo 1 (indizione delle elezioni)****1** Sono indette le elezioni del direttore del dipartimento di culture del progetto, del direttore della sezione di coordinamento della didattica e del direttore della sezione di coordinamento della ricerca del dipartimento stesso di cui agli articoli 23 e 25 dello statuto dell'Università Iuav.**2** Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgeranno da remoto tramite l'utilizzo della piattaforma Eligo di ID Technology, **mercoledì 18 settembre 2024** secondo il seguente orario:

- prima votazione dalle ore 9 alle ore 12;

- seconda votazione dalle ore 13 alle ore 15.

Nel caso in cui nessuna delle persone candidate risulti eletta nelle prime due votazioni si procederà al ballottaggio tra le due che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti dalle ore 16 alle ore 18 del 18 settembre 2024.

**articolo 2 (organi e strutture elettorali)****1** La commissione elettorale è composta da:

- Alberto Ferlenga professore ordinario e decano dei professori che svolge le funzioni di presidente
- Giuseppe Piperata, professore ordinario
- Micol Roversi Monaco, professoressa associata
- Elena Ostanel, ricercatrice
- Mariasole Dentis, componente del senato degli studenti
- Maela Bortoluzzi, responsabile della divisione affari istituzionali e governance con funzioni di segretaria della commissione.

**2** La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidata/o alle elezioni. Qualora il professore ordinario componente della commissione elettorale presenti la propria candidatura, è tenuto a dimettersi immediatamente e il consiglio di dipartimento provvede alla sua sostituzione.

**3** L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è il servizio affari istituzionali che si costituisce quale ufficio elettorale.

**articolo 3 (elettorato attivo e passivo)**

**1** L'elettorato attivo spetta a coloro che compongono il consiglio di dipartimento di cui all'articolo 24, comma 2, dello statuto.

**2** Sono esclusi dall'elettorato attivo:

- a) il personale docente che si trova in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
- b) il personale docente collocato fuori ruolo;
- c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
- d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.

**3** L'elettorato passivo spetta alle professoresse e ai professori ordinari a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

**4** Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, le professoresse e i professori ordinari:

- a) collocati fuori ruolo;
- b) sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.

Sono inoltre esclusi dall'elettorato passivo coloro che

- versano in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge.
- hanno già svolto il secondo mandato consecutivo quali componenti del senato accademico.

**5** Per coloro che versino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dagli articoli 23 comma 8 e 25 comma 6 dello statuto, la candidatura costituisce impegno a optare per la carica di direttore in caso di nomina.

**articolo 4 (elenchi elettorali)**

**1** Tenuto conto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono depositati presso l'ufficio elettorale.

**2** Chiunque voglia verificare la propria presenza all'interno degli elenchi elettorali può farne richiesta via email all'ufficio elettorale scrivendo all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it.

**3** Gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza delle persone interessate. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere inviata alla commissione elettorale tramite l'ufficio elettorale inviando una email all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it. La commissione decide tempestivamente in merito in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

**articolo 5 (candidature)**

**1** È possibile presentare la propria candidatura anche per più di una delle cariche di cui all'articolo 1 comma 1, salvo impegnarsi a optare per una di esse all'esito delle elezioni.

**2** Per ciascuna delle cariche indicate all'articolo 1 comma 1 deve essere presentata apposita candidatura, compilando il modulo allegato al presente provvedimento (allegato 1 di pagine 1), corredata da specifico programma elettorale contenuto in due cartelle (al massimo di 4.000 battute complessive).

**3** La candidatura o le candidature devono essere formalmente presentate alla commissione elettorale **entro le ore 13.00 del 17 luglio 2024** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata esclusivamente da un indirizzo di PEC personale, all'indirizzo: ufficio.protocollo@pec.iuav.it. Le candidature e la documentazione inviate tramite PEC devono essere corredate anche dalla copia di un documento di identità ed essere in formato .pdf, in alternativa possono essere sottoscritte digitalmente con firma digitale certificata;

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso il servizio archivio di ateneo e flussi documentali – ufficio protocollo dell'Università Iuav di Venezia nella sede dei Tolentini, Santa Croce 191 – Venezia.

**4** Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.

**5** L'ufficio elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, pubblica nel sito web di ateneo le candidature presentate in ordine alfabetico.

**6** L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data prevista per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale. Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, nel sito web di ateneo.

#### **articolo 6 (propaganda elettorale)**

**1** La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e tenuto conto di quanto sarà indicato dalla commissione elettorale.

**2** L'Università Iuav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo eventualmente a disposizione delle persone candidate uguali e appositi spazi.

**3** Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

#### **articolo 7 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)**

**1** Le elezioni del direttore di dipartimento e dei direttori di sezione di cui al precedente articolo 1 si svolgono tramite votazione elettronica da remoto.

**2** Prima dell'avvio della votazione, l'ufficio elettorale comunica il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.

**3** All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione è possibile collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.

**4** Le elettrici e gli elettori vengono identificati dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.

**5** In seguito all'identificazione si accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.

**6** Il voto è personale e le elettrici e gli elettori si assumono ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. All'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, ci si deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

**7** La commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'ufficio elettorale.

**8** Non risulta pertanto necessaria la costituzione del seggio elettorale.

**9** Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale, potranno essere allestite presso la sede dei Tolentini due postazioni presidiate e dotate di un dispositivo elettronico, a disposizione di chi fosse impossibilitato per problematiche tecnico-informatiche a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto.

**articolo 8 (validità delle votazioni)**

**1** Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta delle persone aventi diritto, tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 37, comma 5 dello statuto di ateneo.

**2** L'invalidità delle votazioni relative all'elezione di una delle cariche di cui all'articolo 1 comma 1 non pregiudica la validità delle votazioni relative alle altre cariche. Qualora una votazione non risultasse valida, le elezioni per tale carica sono reindette entro trenta giorni dal rettore che ne fissa lo svolgimento non oltre sessanta giorni dall'indizione secondo le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.

**articolo 9 (operazioni di scrutinio)**

**1** Al termine delle operazioni di voto il gestore della procedura informatica provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale, verificato il raggiungimento del quorum, procede con la collazione dei dati e al computo dei voti.

**2** Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

**3** Il direttore del dipartimento e i direttori di sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello statuto sono eletti dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta delle persone aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta delle persone votanti in quella successiva. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra le due persone candidate che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

**articolo 10 (pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti)**

**1** Qualora il quorum non sia stato raggiunto ne viene data tempestiva informazione tramite il sito web di ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto negli orari previsti.

**2** Qualora il quorum sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale rende immediatamente pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione nel sito web di ateneo.

**3** Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.

**4** Decorsi i termini di cui al precedente comma 3, il direttore del dipartimento e i direttori di sezione sono proclamati eletti dal decano del dipartimento e sono nominati con decreto del rettore.

**articolo 11 (norme finali)**

**1** Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.

**2** Il servizio affari istituzionali è incaricato dell'esecuzione e della diffusione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il decano dei professori

**Alberto Ferlenga**